

La prova

Io ti sognai cosparsa e redimita
di gelsomini sul virgineo letto.
Eri tutta un candor, ma a sommo il petto
ti rossegiava la mortal ferita.

Le prèfiche guaivan: "Maledetto
l'empio per cui ripudiò la vita!"
Ed io stavo, dinanzi a l'infinita
tremenda prova, muto ed interdetto.

Poi fummo soli: ne la luce smorta
vidi un usato cenno; e tu, giuliva,
mi susurrasti: "Or eccomi risorta!"

Vedi, amor mio, dove il mio amore arriva?
Fino al prodigio; chè per te son morta,
e sol per te—vieni!—rimango viva!"

FILIPPO ABIGNENTE



PRIME LINEE

DI

DIRITTO AMMINISTRATIVO

E

SCIENZA DI AMMINISTRAZIONE

(Contin: v. pp. 175 - 179)

Per potere verificare e accertare queste condizioni di fatto, poi, la scienza della amministrazione statuisce i seguenti canoni e le seguenti norme, cioè:

1) che l'ufficio ove si debbano istituire le necessarie indagini, sia affidato a *più funzionari*; perchè in mancanza di uno o più di loro, sempre rimanga in posto qualcheduno dell'antico personale per istruire i nuovi venuti: tale canone pochissimo si osservava nei dicasteri della nostra pubblica amministrazione, ove spesso regnava confusione e disordine per il motivo che il cambiamento di ufficiali o si faceva senza alcuna preventiva riflessione e sbadatamente; o per fini certo non d'interesse pubblico;

2) che gli atti che si compiono in un dato dipartimento vengano annotati in appositi *registri*, da riporsi in debiti archivi;

3) che ci sia un ufficio cui incomba di raccogliere le informazioni necessarie per compiere l'atto amministrativo—una specie di *Ispettorato* per ricercare i dati importanti (Polizia esecutiva per raccogliere informazioni intorno a reati, ufficiali di finanze per accertare le imposte da riscuotersi ecc, ecc.);

4) che si diano *mezzi* ai cittadini per poter mettere in sulle mosse la pubblica amministrazione (*querela di parte* nei reati importanti danno principalmente privato);

5) che in taluni casi s'imponga l'obbligo ai cittadini, o a determinate categorie di cittadini, di portare a cognizione della autorità amministrativa certi fatti (*dènuncie* di nascite, di morti, di malattie infettive, di successioni, ecc).

In questi modi l'autorità amministrativa può accertare le condizioni di fatto, nelle quali il servizio amministrativo deve svolgersi.

Seguito l'accertamento delle condizioni di fatto, nelle quali deve compiersi l'atto amministrativo, s'affaccia la difficoltà intorno alla determinazione della *qualità* di tale atto. Stabilito che una rispondenza ci debba essere tra le caratteristiche accertate delle